

RG 2310/16
CRON. 762/18



LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott.	Alfredo Grosso	PRESIDENTE
Dott.	Tiziana Maccarrone	CONSIGLIERE
Dott.	Gian Paolo Macagno	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 2310/2016 R.G.

promossa da:

~~_____~~, n persona del l.r. pro tempore ~~_____~~,
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Massimiliano Elia e presso il predetto elettivamente domiciliato in Corso Matteotti, 3 bis 10121
Torino;

- APPELLANTE -

contro

~~_____~~, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv. ~~_____~~ per procura generale alle liti in att indicata e presso il
predetto elettivamente domiciliata in ~~_____~~ 10121 Torino

- APPELLATA -

La Corte,

letti gli atti di causa,

ritenuto che, con riferimento alla conclusione di operazioni in derivati IRS con funzioni di
copertura, debba ritenersi che l'interesse oggettivo del cliente - che l'art. 21 T.U.F. e l'art. 26 del
regolamento Consob fanno rientrare nell'ambito della valutazione di meritevolezza ex art. 1322
c.c. - possa considerarsi soddisfatto soltanto quando l'operazione concretamente intervenuta
rispetti le condizioni previste dalla determinazione Consob DI/99013791 del 26 febbraio 1999;
ritenuto pertanto preliminarmente ad ogni altra valutazione la verifica del rispetto di tali condizioni,
verifica che necessita una previa indagine di natura contabile;

P.Q.M.

rimette la causa in istruttoria,

dispone CTU avente ad oggetto il seguente quesito:

*"Il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art.
198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della descrizione del meccanismo previsto*



nel contratto derivato sottoscritto dalle parti, considerati i criteri indicati nella Direttiva 26 febbraio 1999, n. 99013791 Consob per qualificare di copertura le operazioni su derivati, dica, con riferimento alle operazioni poste in essere con il contratto denominato Convertible Swap stipulato in data 17.2.2000 e con il successivo contratto denominato Q3Dzeta swap stipulato in data 23.2.2001, se:

- a) le operazioni siano state esplicitamente poste in essere per ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
- b) se vi fosse elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine, con riguardo al rapporto tra il nozionale del contratto derivato ed il complessivo debito oggetto di copertura, assunti nell'importo originario e via via in quello residuo nel tempo, al tasso applicato sul debito e quello utilizzato nell'IRS, alle scadenze dei pagamenti del debito e quelle delle cedole previste dall'IRS, alla durata del debito e quella dell'IRS, nonché ad altri indici che il Consulente dovesse individuare;
- c) se siano state adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente"

nomina CTU il dott. ~~Alfredo Alberto Grossi, con Studio in Torino, Via San Gerolamo 10;~~

fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza delli 3 luglio 2018 ore 11,30.

Si comunici a parti e CTU

Torino, 23.3.2018

La presente ^{ordinanza} sentenza viene sottoscritta dal Consigliere più anziano, ai sensi dell'art. 132, terzo comma, c.p.c., stante l'impedimento non temporaneo del Presidente dott. Alfredo Grosso.

IL PRESIDENTE

Dott. Alfredo Grosso

IL CONSIGLIERE

Dott. Tiziana Maccarrone

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte

Appello di Torino, il

15/18
IL CANCELLIERE
BERSANO CINZIA
CANCELLIERE

